

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

### DECRETO 30 maggio 2008

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE  
per le politiche previdenziali

Visto l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 30 aprile 1968, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 1 e 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Ritenuto di dover determinare, per effetto delle disposizioni recate dai commi 785 e 786 della citata legge n. 296 del 2006, le retribuzioni medie per i lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2008, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonche' a quelli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 1970, e successive modificazioni;

Visto il parere espresso, nella seduta dell'8 maggio 2008, dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2008, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2008, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e' determinato nella misura di Euro 47,43.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2008, e' parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare e' quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il direttore generale: Geroldi